

STATUTO

Art. 1) DENOMINAZIONE E SEDE

- 1 - E' corrente un'Associazione Sportiva Nazionale senza scopo di lucro denominata
-----ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT, in sigla OPES -----
- 2 - L'Associazione ha sede in Milano - Via Dell'Orso n.16.
Potranno essere istituite anche sezioni distaccate al fine del raggiungimento degli scopi sociali.
- 3 - L'Associazione ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT è riconosciuta dal CONI, ai sensi degli artt. 26 e 27 dello Statuto del CONI, come Ente di Promozione Sportiva, e ne riconosce pertanto l'autorità e funzione, ne rispetta le specifiche direttive e ne osserva i principi.
- 4 - L'Associazione Sportiva Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT svolge la propria attività nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate e nel rispetto, altresì, del principio di democrazia interna e di pari opportunità.

Art. 2) DURATA

- 1 - La durata dell'Associazione Sportiva Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT è stabilita a tempo illimitato.
- 2 - Durante la vita dell'associazione è fatto espressamente divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di eventuali avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve, capitale o proventi

Art. 3) SCOPI

- 1 - L'Associazione Sportiva Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT, costituita con democraticità strutturale e con l'elettività e la gratuità delle cariche associative, non ha scopo di lucro e si prefigge gli scopi che vengono assegnati agli Enti di promozione sportiva dalla disciplina vigente dei rapporti tra il CONI e gli EPS, nel rispetto dei requisiti stabiliti quanto a società affiliate, numero di iscritti e presenza organizzata sul territorio nazionale;
- in particolare si prefigge i seguenti scopi:
- a) La promozione, la diffusione e la pratica dello sport dilettantistico in ogni sua forma quale attività educativa e ricreativa; le attività agonistiche dovranno rispettare quanto sancito dai Regolamenti tecnici delle Federazioni sportive nazionali e/o Discipline associate, con le quali devono essere altresì concordati i calendari delle rispettive manifestazioni.
 - b) La promozione e l'organizzazione di attività sportive, formative e anche sussidiarie, finalizzate alla diffusione della pratica sportiva;
 - c) La promozione e l'organizzazione di ogni attività di carattere sportivo rendendone disponibile l'accesso e la pratica a tutte le componenti sociali;
 - d) coordinare e agevolare la costituzione e lo sviluppo di Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, Cooperative, Circoli Sportivi e Ricreativi, costituiti per la pratica, la diffusione e la conoscenza di ogni attività di carattere sportivo e del tempo libero, svolta senza scopo di lucro e con finalità sociali, educative, ricreative, di volontariato, di formazione professionale;
 - e) L'assistenza e ogni attività tendente a favorire e tutelare, ai fini tecnici e organizzativi, gli organismi affiliati e gli associati, nonché la collaborazione con enti pubblici e privati per l'attuazione e la pratica di ogni attività sportiva nell'ambito delle loro finalità associative;
 - f) L'organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive, convegni, congressi, tavole rotonde, fiere, meeting, viaggi, corsi e centri di studio e di addestramento nel settore sportivo, educativo, ricreativo, del tempo libero, turistico, e culturale in genere;
 - g) L'assistenza tecnica legale e fiscale mediante personale specializzato, per tutte le pratiche concernenti l'organizzazione, la realizzazione e la gestione dell'attività sportiva, sociale, educativa, culturale, turistica e ricreativa;
 - h) L'assistenza tecnica legale e fiscale agli organismi affiliati e agli associati per favorire la realizzazione, il recupero, la gestione e l'utilizzo dell'impiantistica sportiva di base, in armonia con i principi del CONI e in collaborazione con enti pubblici e privati;
 - i) La promozione e l'istituzione di centri estivi ed invernali con finalità sportive, sociali, educative, culturali, ricreative, turistiche e del tempo libero;

- j) La promozione e l'attuazione di servizi e strutture per lo svolgimento delle attività del tempo libero, quali sale letture, sale giochi, bar interni, spacci, mense, intrattenimenti musicali, videoteche etc.;
- k) Aderire in Italia e all'estero a qualsiasi attività che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali, anche in collaborazione con organismi similari internazionali;
- l) L'edizione e la diffusione di riviste, opuscoli, prontuari, vademecum, e comunque di ogni pubblicazione, connesse all'attività sportiva, sociale, educativa, ricreativa, del tempo libero e culturale in genere;
- m) Svolgere attività di ricerca, documentazione e sperimentazione concernente l'attività sportiva, sociale, educativa, ricreativa, del tempo libero e culturale in genere;
- n) Compiere ogni operazione economica e finanziaria, immobiliare e mobiliare ritenuta utile per il raggiungimento delle finalità associative, nel rispetto dei divieti e delle riserve di legge.

TITOLO II ORGANISMI AFFILIATI E TESSERATI

Art. 4) GLI ORGANISMI AFFILIATI

1 - Gli organismi che intendono associarsi all'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT devono presentare domanda di affiliazione secondo le norme di affiliazione e tesseramento stabilite annualmente, indicando i settori di attività nei quali intendono operare, in conformità alle disposizioni contenute negli appositi regolamenti.

2 - Gli organismi affiliati devono:

- ottenere il riconoscimento a fini sportivi dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., ovvero, in caso di delega da quest'ultimo rilasciata alla Associazione stessa, devono essere riconosciuti dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto; ai fini del riconoscimento, lo Statuto degli organismi affiliati deve essere conforme alle norme e alle direttive del CONI, nonché allo Statuto e ai Regolamenti dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT; lo Statuto è approvato dalla Giunta Nazionale del CONI o, su delega della medesima, dal Consiglio Nazionale dell'Associazione ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT;

- essere retti da un proprio statuto che preveda espressamente l'assenza di fini di lucro e che sia ispirato a principi di democrazia interna e di pari opportunità, in armonia con i principi dettati dal CONI e con lo statuto dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT, in conformità a quanto previsto dalla Legge 383/2000 e dall'art. 90 della Legge 289/2002 e successive modifiche e integrazioni;

- essere amministrati da organi composti da persone elette che risultino esenti da condanne definitive per reati non colposi, da radiazioni dall'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT o dalle Federazioni Sportive Nazionali del CONI o dagli Enti di Promozione Sportiva o dalle Discipline Sportive Associate, e che non abbiano subito sanzioni di sospensione per utilizzo di metodi e sostanze dopanti.

Art. 5) I SOGGETTI TESSERATI

1 - Possono far parte dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT le persone fisiche che siano interessate all'attività svolta dalla stessa. Le persone fisiche si dividono in: a) Soci Ordinari; b) Dirigenti degli organismi affiliati; c) Tecnici; d) Allenatori; e) Giudici; f) Dirigenti dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT.

2 - I soci ordinari (atleti, praticanti, volontari di settori sportivi, educativi, ricreativi, del tempo libero e sociali), i dirigenti, i tecnici e gli allenatori hanno formale rapporto di appartenenza all'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT attraverso l'organismo associativo di appartenenza regolarmente affiliato, fatta eccezione per i giudici, i tecnici, gli allenatori e i Dirigenti dell'Associazione Nazionale che potranno anche aderire personalmente all'Associazione. Eventuali attività di carattere agonistico messe in atto dall'Associazione dovranno rispettare quanto sancito dai Regolamenti tecnici delle Federazioni

V.B.

Sportive Nazionali e/o Discipline Sportive Associate per il migliore raggiungimento delle specifiche finalità.

3 – I giudici, i tecnici e gli allenatori, nonché i Dirigenti dell'Associazione Nazionale, che possono far parte dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT anche mediante tesseramento individuale, entrano a far parte dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT all'atto del tesseramento individuale o della elezione.

Art. 6) DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI AFFILIATI E TESSERATI

1 – Ogni organismo affiliato (associazione o società sportiva dilettantistica organizzata ai sensi dell'art. 90 L. 289/02, cooperativa, circolo sportivo e ricreativo) all'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT, ha diritto a un voto nell'Assemblea da esercitarsi attraverso i delegati regionali, come previsto dal presente Statuto. Tutti i tesserati hanno diritto di candidarsi alle cariche elettive se in possesso dei requisiti statuari.

2 – Gli Organismi affiliati e i soci tesserati all'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT, possono partecipare all'attività dell'Associazione; essi acquisiscono diritto a usufruire dell'assistenza, dei servizi e delle prestazioni dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT all'uopo previste e organizzate, e a utilizzare le attrezzature e gli impianti del medesimo secondo le modalità che, di anno in anno, saranno determinate dagli Organi Nazionali in maniera uniforme per tutti gli affiliati.

3 – Gli Organismi affiliati e i tesserati si obbligano a versare la quota associativa annuale nella misura che sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio Nazionale dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT attraverso le circolari organizzative annuali.

4 – I soci ordinari, che aderiscono all'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT a mezzo domanda di tesseramento, devono prestare la loro opera gratuitamente. La tessera ha durata annuale e va rinnovata, salvo la cessazione del tesseramento di cui all'articolo 9.

5 – I soci tesserati all'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT sono tenuti all'osservanza del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI.

Art. 7) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1 – Gli Organismi affiliati ed i tesserati, con la sottoscrizione della domanda di affiliazione e di tesseramento accettano implicitamente lo Statuto e i Regolamenti dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT in ogni loro parte e ad ogni effetto, impegnandosi a rispettarli e ad eseguire le disposizioni e le norme nei propri confronti e dei propri associati.

2 – I provvedimenti adottati dagli organi dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT hanno piena e definitiva efficacia nell'ambito dell'ordinamento sportivo e nei confronti di tutti gli Organismi affiliati e dei tesserati all'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT.

3 – Gli Organismi affiliati e i tesserati, per la loro tutela, si impegnano a non adire altre autorità che non siano quelle dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT.

4 – Il Consiglio Nazionale, per particolari e giustificati motivi, può concedere deroghe a quanto disposto nel comma precedente.

5 – Il diniego alla concessione della deroga deve, in ogni caso, essere congruamente motivato.

6 – Il Consiglio Nazionale, entro 40 giorni dal ricevimento della richiesta di deroga, è comunque tenuto a pronunziarsi sulla stessa, dandone tempestiva comunicazione all'interessato.

7 – Decorso inutilmente detto termine, la deroga si ritiene concessa.

8 – L'inosservanza della presente clausola compromissoria comporta l'adozione dei provvedimenti disciplinari che, in caso di particolare gravità, possono comportare la radiazione.

Art. 8) COLLEGIO ARBITRALE

1 - Gli Organismi affiliati e tutti i tesserati all'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT riconoscono esplicitamente ed accettano di rimettere ad un Collegio Arbitrale la risoluzione di ogni controversia che non rientri nella specifica competenza degli Organi di Giustizia dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT .

2 - Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri: questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente.

3 - In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente del Collegio dei Probiviri.

4 - Gli Arbitri, perché così espressamente convenuto e accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura.

5 - Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti e il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. E' comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro non ha potuto o voluto sottoscriverlo.

6 - Il lodo deve essere pronunziato entro 60 giorni dalla nomina del Presidente e, per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato entro 10 giorni dalla sottoscrizione da parte del Presidente presso la Segreteria Nazionale dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT, che ne dovrà dare tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.

Art. 9) CAUSE DI CESSAZIONE D'APPARTENENZA ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE

1 - L'affiliazione all'Associazione cessa:

- a) per recesso o scioglimento volontario dell'organismo affiliato;
- b) per inattività durante l'ultimo anno sociale;
- c) per mancato rinnovo dell'affiliazione;
- d) per radiazione comminata dagli organi di giustizia.
- e) per revoca dell'affiliazione a seguito della perdita dei requisiti richiesti.

2 - In ogni caso di cessazione gli Organismi affiliati devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto all'Associazione e agli altri affiliati. I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo degli organismi affiliati cessati sono personalmente e solidalmente responsabili dell'adempimento degli obblighi di cui al comma precedente e sono passibili delle sanzioni previste dalle norme sociali per l'inosservanza degli stessi.

3 - Il tesseramento cessa:

- a) per il verificarsi di uno dei casi su indicati;
- b) per mancato rinnovo del tesseramento;
- c) per cessazione della carica o per perdita della qualifica che lo ha determinato;
- d) per ritiro della tessera a seguito di sanzioni comminate dai competenti organi di giustizia.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE CENTRALE

Art. 10) ORGANI NAZIONALI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT

1 - Sono Organi Nazionali dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT:

- a) l'Assemblea Nazionale;
- b) il Consiglio Nazionale (di seguito CN);
- c) la Giunta Esecutiva Nazionale (di seguito GEN);
- d) il Presidente Nazionale dell'Associazione Nazionale;
- e) l'Assistente Spirituale Nazionale;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti;

- g) il Giudice Unico Nazionale di Settore e Sezione;
- h) il Collegio dei Probiviri;
- i) la Commissione d'Appello;
- j) il Segretario Nazionale;
- k) il Procuratore sociale.

2 - Tutti gli Organi Nazionali durano in carica quattro anni e in ogni caso sino alla naturale scadenza quadriennale di ogni organo collegiale. Le competenze esclusive di detti organi non sono delegabili.

3 - Per ricoprire cariche elettive in seno agli Organi Nazionali e Periferici dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT è necessario:

- a) essere tesserato all'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT; il tesseramento deve essere in corso all'atto della presentazione della candidatura;
- b) essere cittadino italiano o straniero;
- c) aver compiuto la maggior età;
- d) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore a un anno;
- e) non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazioni, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.
- f) Non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.
- g) Non avere in corso controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate o altri organismi riconosciuti dal CONI stesso;

4 - La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione o il venir meno nel corso del mandato di uno solo dei requisiti previsti comporta l'immediata decadenza dalla carica.

5 - Non può essere presentata, da parte del medesimo soggetto, la propria candidatura a più di una carica elettiva.

Art. 10 bis) INCOMPATIBILITA'

1 - Le cariche di Presidente Nazionale, di membro del Consiglio Nazionale e di membro della Giunta Esecutiva Nazionale sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva centrale e periferica dell'Associazione e degli organismi affiliati, e sono altresì incompatibili con qualsiasi altra carica sportiva elettiva nazionale.

2 - La carica di Presidente a livello nazionale è altresì incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale nell'ambito di organismi riconosciuti dal CONI.

3 - I Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti non possono ricoprire altre cariche o incarichi Nazionali e Periferici sempre nell'ambito dell'Associazione, né possono ricoprire incarichi dirigenziali negli organismi affiliati, ai sensi dell'art. 19 del presente Statuto.

4 - Le cariche nell'ambito degli Organi di Giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica nell'ambito dell'Associazione Nazionale e degli organismi affiliati, nonché con la qualifica di tecnico degli affiliati, ai sensi dell'art. 20 del presente statuto.

5 - Le qualifiche di arbitro, di ufficiale di gara, di componente delle giurie di gara, compreso il Presidente delle stesse, sono incompatibili con qualsiasi altra carica nell'Associazione e con tutte le cariche nell'ambito degli organismi affiliati e con la qualifica di tecnico degli affiliati.

6 - Nel caso in cui si verifichi tale cumulo, entro 15 giorni dal momento in cui il soggetto ha avuto notizia dell'elezione o della nomina, deve optare comunicando al Presidente Nazionale la carica che viene lasciata; in mancanza dell'opzione si considererà decaduta la carica nazionale rispetto a quella periferica, la carica nazionale rispetto alla carica sportiva elettiva nazionale in altro ente, la carica associativa rispetto a quella nell'organismo affiliato, e in ogni diverso caso, la carica conferita per ultima.

Art. 11) L'ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA

1 - L'Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria è costituita dai delegati regionali, regolarmente eletti nelle Assemblee Regionali, e in caso di assenza o temporaneo impedimento, dai delegati supplenti, in rappresentanza degli Organismi affiliati con diritto di voto. Il Presidente Nazionale e i membri degli altri Organi Nazionali, di cui all'art. 10, assistono ai lavori dell'Assemblea senza diritto di voto.

2 - L'Assemblea Ordinaria ha i seguenti poteri:

- a) elegge il Presidente e il Segretario dell'Assemblea, su proposta del Presidente Nazionale dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT;
- b) elegge il Presidente Nazionale dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT;
- c) elegge il Consiglio Nazionale dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT;
- d) elegge l'Assistente Spirituale Nazionale;
- e) elegge il Presidente e gli altri componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) elegge il Collegio dei Proviviri;
- g) elegge la Commissione d'Appello;
- h) elegge il Presidente Onorario;
- i) elegge il Procuratore sociale e il Procuratore Supplente;
- j) definisce i programmi e gli orientamenti dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT;
- k) approva il bilancio di esercizio predisposto dal CN.

3 - L'Assemblea Ordinaria si riunisce:

- a) ogni anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio di esercizio;
- b) entro il 31 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi, per l'elezione degli Organi Nazionali dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT;

4 - L'Assemblea è convocata dal Presidente Nazionale dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT; su indicazione del CN, a mezzo lettera raccomandata, spedita agli Organismi affiliati e ai delegati regionali, almeno 30 giorni prima della sua effettuazione.

5 - L'avviso di convocazione indicherà gli argomenti posti dall'O.d.G., la data, l'ora e il luogo dell'Assemblea, in prima e seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione devono passare almeno 24 ore e non più di 10 giorni, 15 giorni per la assemblea straordinaria.

6 - L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei delegati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei delegati intervenuti. L'assemblea è introdotta dal Presidente Nazionale, o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente con funzioni vicarie ovvero, in mancanza, dal Vice Presidente presente di maggiore età. L'Assemblea elegge comunque immediatamente il proprio Presidente oltre a un Segretario per la verbalizzazione. Possono partecipare all'Assemblea delegati che siano in regola con le quote di tesseramento e che non abbiano subito sanzioni di squalifica o inibizione in corso di esecuzione.

7 - Anche l'Assemblea Elettiva è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei delegati, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei delegati intervenuti.

8 - L'Assemblea elegge le varie cariche, di cui al comma 2 del presente articolo, su schede separate per ognuna di loro, contenenti i nominativi dei candidati che hanno presentato la propria candidatura.

9 - Le candidature per le varie cariche, di cui al comma 2 del presente articolo, devono essere presentate, da parte di uno o più delegati regionali, entro quindici giorni precedenti l'assemblea, alla Segreteria Nazionale, che ne rilascerà ricevuta. Le predette candidature devono essere sottoscritte dai delegati regionali regolarmente eletti nelle assemblee regionali, in rappresentanza di almeno il 5% degli organismi affiliati aventi diritto di voto. Le candidature sono individuali e non possono essere previste votazioni per liste precostituite.

10 - Nelle Assemblee Elettive, le votazioni devono essere separate e successive. Il Presidente Nazionale e le altre cariche devono essere votati su schede differenti, indicando il numero di

13

preferenze a disposizione dei delegati per ogni singolo incarico elettivo (Presidente Nazionale: 1 pref.; CN: 14 pref.; Presidente del Collegio Revisori dei Conti: 1 pref.; Collegio Revisori dei Conti: 4 pref.; Collegio Probiviri: 5 pref.; Commissione d'Appello: 5 pref.; Procuratore sociale 2 pref.; Assistente Spirituale: 1 pref.). Nelle Assemblee elettive risulta eletto chi ha conseguito più voti. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei presenti.

11 – L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata quando ne facciano richiesta la metà più uno degli organismi affiliati aventi diritto al voto, o la metà più uno dei componenti il CN. In tale ipotesi l'O.d.G. è stabilito dai richiedenti.

L'Assemblea Straordinaria è altresì convocata per deliberare sulle proposte di modifiche allo Statuto di cui all'art. 39, sulla proposta di scioglimento dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT, e per provvedere all'elezione degli organi o all'integrazione degli stessi nelle ipotesi previste dallo Statuto. L'Assemblea Straordinaria deve essere indetta e celebrata entro novanta giorni dall'evento che l'ha determinata.

L'assemblea straordinaria delibera su tutti gli argomenti all'ordine del giorno. Alla convocazione dell'assemblea è competente l'organo statutariamente preposto.

12 – Il diritto di partecipare all'assemblea con diritto di voto è accertato da una apposita Commissione nominata in occasione della convocazione dal CN e menzionata nell'avviso di convocazione.

Lo scrutinio delle schede di voto è eseguito da una apposita Commissione eletta dall'assemblea contestualmente al Presidente della stessa.

I componenti di entrambe le Commissioni non possono essere scelti tra i candidati nelle assemblee elettive. I sistemi di votazione sono:

- a) per alzata di mano e controprova;
- b) per appello nominale;
- c) a scrutinio segreto;
- d) per acclamazione.

Le votazioni per le cariche elettive devono avvenire per scrutinio segreto.

Art. 12) IL CONSIGLIO NAZIONALE

1 – Il Consiglio Nazionale è composto da:

- a) il Presidente Nazionale eletto dall'Assemblea Nazionale;
- b) i quattordici membri eletti dall'Assemblea Nazionale.

2 – Subito dopo la sua elezione il CN si riunisce per designare tra i suoi componenti i quattro Vice Presidenti, ai quali potranno essere attribuite le funzioni vicarie.

Art. 13) COMPITI E RIUNIONI DEL CN

1 – Il CN ha i seguenti compiti:

- a) delibera e dispone le spese necessarie – nei limiti del bilancio preventivo – per assicurare il buon andamento dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT, nel quadro degli indirizzi indicati dall'Assemblea Nazionale;
- b) delibera il Regolamento dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT, nonché eventuali regolamenti settoriali;
- c) approva il bilancio preventivo predisposto dalla GEN e predispone il bilancio di esercizio da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;
- c bis) approva annualmente il rendiconto predisposto da ciascun Consiglio Regionale e Provinciale, in ordine all'utilizzo dei fondi destinati alla relativa struttura territoriale di riferimento. I rendiconti confluiranno poi nell'unico bilancio di esercizio, di cui agli appositi articoli.
- d) ratifica le delibere assunte dalla GEN;
- e) fissa le quote di affiliazione e tesseramento all'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT;
- f) determina i settori operativi dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT costituiti per discipline o aree di attività richieste dagli organismi affiliati e dai tesserati aderenti;
- g) Designa i Delegati Cittadini su proposta dei Comitati Regionali;
- h) esercita il controllo di legittimità sulle elezioni nelle Assemblee Periferiche;

PTB

- i) Designa il Giudice Unico Nazionale di Settore e Sezione e ratifica la nomina del Giudice Unico Periferico di Settore e Sezione;
- j) svolge gli eventuali ulteriori compiti previsti dal presente Statuto.
- 2 - Il CN delibera sulle domande di affiliazione degli Organismi e su quelle di tesseramento, deliberando altresì, in presenza di delega da parte del CONI, il riconoscimento a fini sportivi delle associazioni e società sportive affiliate.
- 3 - In caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni nell'ordinamento sportivo da parte degli organi dei Comitati Periferici, ovvero nel caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, il CN scioglie i comitati Periferici, incaricando un Commissario Straordinario, che dovrà provvedere alla ricostituzione degli Organi decaduti entro 90 giorni.
- 4 - Il CN può designare un Coordinatore Periferico nel caso in cui in una regione o provincia non si raggiunga il numero degli organismi affiliati previsto dal presente Statuto. Il Coordinatore periferico rappresenta l'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT sul piano regionale o provinciale ed ha il compito di aggiungere il numero di organismi affiliati previsto per la costituzione degli Organi periferici.
- 5 - Il CN può incaricare, ove necessario, Commissioni e disporre ispezioni con appositi ispettori incaricati.
- 6 - Il CN è convocato ogni qualvolta il Presidente Nazionale dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT lo ritenga necessario, oppure su richiesta di almeno otto dei suoi membri, e in ogni caso almeno tre volte l'anno. Le riunioni del CN sono valide se risulta presente la maggioranza (metà più uno) dei membri in carica aventi diritto di voto.
- 6 bis - L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è comunicato, anche per via telematica, almeno dieci giorni prima della riunione, a tutti i componenti del CN nonché ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
- 7 - Il CN delibera a maggioranza dei membri presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.
- 8 - Il Consiglio Nazionale subito dopo la sua elezione designa:
- a) la Giunta Esecutiva Nazionale (GEN), che è composta dal Presidente Nazionale e dai quattro Vicepresidenti Nazionali dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT;
- b) il Segretario Nazionale dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT, su proposta del Presidente Nazionale.
- 9 - Tutti i componenti del CN durano in carica quattro anni, in corrispondenza con il quadriennio olimpico secondo quanto disposto dall'articolo 11 comma 3, e sono rieleggibili.
- 10 - In caso di vacanza per dimissioni o decesso o altri motivi di un numero di membri eletti inferiore alla metà, si provvede all'integrazione del CN con i primi dei non eletti, purché abbiano riportato almeno la metà dei voti dell'ultimo eletto. Nel caso in cui tale ultimo requisito non sia rispettato, i membri mancanti verranno sostituiti nella prima assemblea utile.
11. I nuovi eletti di cui al comma 10, e in ogni caso ogni carica sociale eletta nel frattempo, restano comunque in carica per il solo tempo residuo al completamento del quadriennio in corso.
- 12 - Le funzioni di membro del CN sono esercitate a titolo gratuito,
- 13 - E' facoltà del CN assumere personale qualora lo ritenga necessario per lo svolgimento di tutte le attività volte al conseguimento dei fini dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT determinandone le funzioni e la retribuzione, nel pieno rispetto delle norme di legge. Il potere di assumere personale può essere delegato in via permanente alla GEN.
- 14 - Il CN può concedere l'amnistia o l'indulto prefissandone i limiti.
- 15 - Le deliberazioni del CN sono immediatamente esecutive.

Art. 13 bis) DECADENZA DEI CONSIGLIERI - CESSAZIONE DELLA MAGGIORANZA DEGLI STESSI.

- 1 - Si ha decadenza da parte dei membri del CN quando gli stessi si trovano a non possedere più i requisiti necessari alla elezione. La decadenza è rilevata dal medesimo CN su istanza di un consigliere o di un membro del Collegio dei Revisori.

133

2 - Si ha impedimento temporaneo o definitivo del Presidente quando, per effetto di cause di forza maggiore, il Presidente non possa esercitare, temporaneamente o definitivamente, le proprie prerogative.

3 - Nei casi di dimissioni del Presidente, si ha la decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Nazionale. Quest'ultimo resterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione, da espletarsi sotto la direzione del Vice Presidente, e dovrà convocare entro 90 giorni l'assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche. Se entro 90 giorni l'assemblea non viene celebrata, il Collegio dei Revisori si sostituisce al Consiglio nella convocazione. Durante questo periodo, il Presidente rimane in carica unitamente al Consiglio decaduto in regime di prorogatio per l'ordinaria amministrazione.

4 - Anche in caso di impedimento definitivo del Presidente, si ha la decadenza immediata del Consiglio Nazionale. Il Vice Presidente convocherà entro 90 giorni l'assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche. I nuovi eletti resteranno comunque in carica per il solo tempo residuo al completamento del quadriennio olimpico in corso.

5 - Identicamente il Consiglio e il Presidente decadono qualora la maggioranza dei propri componenti presenti contemporaneamente le proprie dimissioni; in tal caso il Presidente rimane in carica in regime di prorogatio per l'ordinaria amministrazione.

6 - Qualora si verifichi la vacanza non contemporanea, nell'arco del quadriennio, della metà più uno dei Consiglieri, decadrà il solo Consiglio; il Presidente rimarrà in carica in regime di prorogatio per l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'assemblea per l'elezione dei soli consiglieri.

7 - Il Consiglio e il Presidente decadono automaticamente con la mancata approvazione del bilancio consuntivo, qualora tale mancata approvazione sia stata assunta dall'Assemblea con il quorum previsto all'articolo 11 comma 6. Si applicano in tal caso le disposizioni di cui al terzo comma precedente.

8 - In caso di dimissioni o decadenza del singolo componente, si effettua il reintegro ai sensi del comma 10 dell'art. 13, e il CN rimane in carica con la pienezza delle sue prerogative.

9 - Le dimissioni che originino decadenza di organi sociali sono da considerarsi irrevocabili.

Art. 14) IL PRESIDENTE NAZIONALE

1 - Il Presidente Nazionale ha la legale rappresentanza dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT, viene eletto dall'Assemblea Nazionale ed inoltre:

- a) sovrintende alla gestione dell'Associazione Nazionale;
- b) convoca e presiede il CN e la GEN e convoca anche l'Assemblea Nazionale nei casi previsti dal presente Statuto;
- c) stabilisce gli argomenti da portare in discussione nella GEN e nel CN;
- d) firma, impegna, apre conti correnti bancari e postali e fa richiesta di fidi bancari in nome e per conto dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT e può compiere, in caso di necessità o urgenza, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'interesse dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT, salvo ratifica della GEN o del CN nella prima riunione utile;
- e) propone al CN il nominativo del Segretario Nazionale dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT, il quale resterà in carica per l'intera durata del CN;
- f) propone al CN il nominativo dell'addetto stampa;
- g) controlla e vigila sui Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali, sui Delegati Cittadini nonché sull'esecuzione delle deliberazioni a carattere regionale, provinciale e cittadino;
- h) può delegare temporaneamente ai Vice Presidenti le proprie attribuzioni, fatta eccezione per quelle di esclusiva competenza del Presidente; in caso di dimissioni o di impedimento definitivo saranno applicate le disposizioni dell'articolo 13 bis del presente Statuto;
- i) ha la facoltà di concedere la grazia purché risulti scontata almeno la metà della pena, nei casi di radiazione non può essere concessa prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data del provvedimento definitivo.

MB

Art. 15) I VICE PRESIDENTI NAZIONALI E VICARIO

- 1 - I Vice-Presidenti Nazionali, in numero di quattro, sono designati dal CN tra i suoi componenti.
- 2 - In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Presidente Nazionale è sostituito dal Vice-Presidente Vicario designato dal CN. In caso di impossibilità di quest'ultimo, dal Vice Presidente più anziano in carica o, a parità di carica, dal più anziano di età.

Art. 16) LA GIUNTA ESECUTIVA NAZIONALE

- 1 - La GEN è costituita dal Presidente Nazionale e dai quattro Vice-Presidenti Nazionali designati dal Consiglio Nazionale tra i suoi componenti.
- 2 - Partecipa alla GEN senza diritto di voto il Segretario Nazionale.
- 3 - La GEN ha i seguenti compiti:
 - a) adotta i provvedimenti necessari per la ordinaria e corrente amministrazione;
 - b) predispose il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione del CN;
 - c) esegue le delibere del CN;
 - d) delibera a maggioranza dei presenti, in via d'urgenza con i poteri del CN;
 - e) nomina i componenti degli Uffici della Segreteria Nazionale;
 - f) istituisce commissioni disciplinandole con regolamenti, nominandone i responsabili, i componenti e le norme di funzionamento, sottoponendole alla ratifica del CN.
- 4 - Tutte le delibere adottate dalla GEN, regolarmente costituita a maggioranza dei componenti, sono assunte a maggioranza dei membri presenti (nel caso di parità prevarrà il voto del Presidente o di chi presiede la riunione); le deliberazioni assunte nelle materie di competenza del C. N. devono essere sottoposte alla ratifica del C. N. nella sua prima riunione utile.
- 5 - La GEN si riunirà periodicamente secondo le esigenze.
- 6 - L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è comunicato, anche per via telematica, almeno cinque giorni prima della riunione, a tutti i componenti della GEN.

Art. 17) IL SEGRETARIO NAZIONALE

- 1 - Il Segretario Nazionale è designato dal CN su proposta del Presidente Nazionale.
- 2 - Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del CN, della GEN, dei quali è Segretario, e dell'Assemblea Nazionale. Partecipa, altresì, di diritto a tutte le riunioni degli Organi Nazionali.
- 3 - Esegue le deliberazioni del CN, della GEN e dell'Assemblea Nazionale in merito al buon funzionamento dell'Associazione Nazionale.
- 4 - Il Segretario Nazionale provvede alla gestione amministrativa in base agli indirizzi della GEN; è a capo dei servizi e degli uffici dell'Associazione Nazionale e ne coordina l'organizzazione generale; predispose il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo dell'Associazione Nazionale e provvede agli adempimenti connessi, svolge i compiti previsti dall'ordinamento sportivo a livello nazionale e internazionale; esercita le altre attribuzioni previste dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 18) LA SEGRETERIA NAZIONALE

- 1 - La Segreteria Nazionale è composta dai responsabili degli uffici dell'organizzazione Periferica, Tesseramento, Stampa, Relazioni Esterne, Bilancio, Legale, Rapporti Internazionali, e da quanti altri necessari per il buon funzionamento della Segreteria Nazionale.
- 2 - Sotto la direzione del Segretario Nazionale esegue le deliberazioni del Presidente Nazionale, del CN, della GEN e dell'Assemblea Nazionale, provvedendo inoltre alla pratica attuazione dei programmi di attività annuali.

Art. 19) IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- 1 - E' composto dal Presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti. Il Presidente è eletto in tale sua specifica qualità dall'Assemblea, con votazione separata rispetto agli altri membri del Collegio; deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili o all'Albo dei Dottori e Ragionieri Commercialisti. Gli altri componenti del Collegio devono essere scelti ed eletti dall'Assemblea tra soggetti in possesso di oggettivi ed idonei requisiti, richiesti per l'esercizio della funzione. L'Assemblea deve provvedere anche all'elezione di due membri Supplenti. I membri del Collegio (Presidente compreso) possono essere scelti ed eletti anche tra soggetti

non tesserati, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori dei Conti non decade in caso di decadenza del Consiglio Nazionale.

2 - Il Collegio dei Revisori dei Conti effettua il riscontro della gestione contabile dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT e accerta la regolare tenuta dei libri contabili. Esamina i bilanci preventivi e consuntivi predisponendo una propria relazione.

3 - Il Collegio deve essere convocato alle riunioni del CN e di tutti gli organi chiamati ad adottare provvedimenti amministrativi. Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei revisori e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

4 - Per il funzionamento, la decadenza, la sostituzione del Collegio si applicano le norme previste in tema di Collegio Sindacale delle società per azioni.

5 - I Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti non possono ricoprire altri incarichi Nazionali e Periferici né possono ricoprire cariche dirigenziali negli organismi affiliati. Per l'opzione in caso di cariche incompatibili si fa riferimento a quanto contenuto nell'art. 10 bis.

TITOLO IV ORGANI E VINCOLI DI GIUSTIZIA

Art. 20) ORGANI DI GIUSTIZIA

1 - IL potere disciplinare ed il potere di gestione sono separati e completamente indipendenti. Gli Organi di Giustizia hanno competenza di ordine disciplinare e sono i seguenti:

- a) il Giudice Unico Nazionale di Settore e Sezione;
- b) il Giudice Unico Periferico di Settore e Sezione;
- c) il Collegio dei Proibiviri;
- d) la Commissione d'Appello;
- e) il Procuratore sociale.

Tutte le cariche relative a organi di giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica nella Associazione e con tutte le cariche nell'ambito degli organismi affiliati e con la qualifica di tecnico degli affiliati. Per l'opzione in caso di cariche incompatibili si fa riferimento a quanto contenuto nell'art. 10 bis.

2 - Tutti gli Organi hanno durata quadriennale, coincidente con il quadriennio olimpico, e il loro mandato è rinnovabile per non più di due volte. I componenti degli Organi in oggetto devono essere scelti ed eletti in base a criteri oggettivi di professionalità (è richiesta, almeno, la laurea in giurisprudenza). Gli Organi di Giustizia non decadono in caso di decadenza del Presidente, del CN e della GEN.

Art. 21) IL GIUDICE UNICO NAZIONALE DI SETTORE SPORTIVO

1 - Il Giudice Unico Nazionale di Settore Sportivo dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT è DESIGNATO dal CN per una durata quadriennale, con la medesima delibera il CN designa un supplente per ogni carica.

2 - Il Giudice Unico Nazionale di Settore Sportivo ha competenza a giudicare in prima istanza su tutte le attività o manifestazioni nazionali ufficiali omologate dai Settori, applicando le relative sanzioni in ordine alle violazioni del Regolamento di Giustizia dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT, commesse dagli organismi affiliati, dirigenti degli organismi, allenatori, istruttori associati, atleti e tesserati, nonché in genere su tutte le infrazioni commesse da affiliati o tesserati non comprese nelle competenze dei giudici periferici. Il Giudice Unico Nazionale di Settore Sportivo ha inoltre competenza in secondo grado sulle vertenze di competenza del Giudice unico periferico di settore sportivo. Le manifestazioni e le attività, omologate dai Settori, sono quelle facenti parte dei programmi approvati dal CN su proposta dei singoli Settori.



3 - Avverso le decisioni adottate dal Giudice Unico Nazionale in prima istanza è ammesso ricorso, da presentarsi alla Commissione d'Appello, nei termini e nelle modalità contenute nel Regolamento di Giustizia. Il Regolamento di Giustizia disciplina le modalità di inizio dell'azione disciplinare e chi la può perseguire. La fase inquirente, il giudizio di primo grado e il giudizio di secondo grado devono in ogni caso concludersi ciascuna entro i tre mesi dall'instaurazione del contenzioso.

Art. 22) IL GIUDICE UNICO PERIFERICO DI SETTORE SPORTIVO

1 - I Consigli Regionali e Provinciali, per le attività o manifestazioni ufficiali organizzate a livello periferico, propongono la designazione al CN di un Giudice Unico Periferico Regionale e Provinciale di Settore Sportivo, con la stessa durata, compiti e incompatibilità del Giudice Unico Nazionale di Settore Sportivo; con la medesima delibera vengono designati i supplenti.

2 - Il Giudice Unico Periferico di Settore Sportivo ha competenza per le attività o manifestazioni ufficiali organizzate a livello periferico.

3 - Avverso le decisioni adottate dal Giudice Unico Periferico di Settore Sportivo per le attività e manifestazioni organizzate a livello periferico, in prima istanza è ammesso ricorso da presentarsi allo stesso Giudice Unico Nazionale, nei termini e modalità contenuti nel Regolamento di Giustizia.

Art. 23) IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1 - Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea Nazionale.

2 - I membri del Collegio dei Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

3 - Il Collegio dei Probiviri elegge a maggioranza il Presidente del Collegio.

4 - Il Collegio dei Probiviri decide a maggioranza, in primo grado su tutte le controversie di natura disciplinare relative ai componenti degli Organi Nazionali e Periferici.

5 - Avverso le decisioni adottate dal Collegio dei Probiviri in prima istanza è ammesso ricorso, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di conoscenza del provvedimento di primo grado, alla Commissione d'Appello.

Art. 24) LA COMMISSIONE D'APPELLO - L'ISTITUTO DELLA RIABILITAZIONE

1 - La Commissione d'Appello è costituita da tre membri effettivi e da due membri supplenti eletti dall'Assemblea Nazionale, come disposto all'art. 11, comma 2 lett. g) del presente Statuto.

2 - I membri della Commissione d'Appello durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

3 - La Commissione d'Appello elegge a maggioranza il Presidente della Commissione.

4 - La Commissione d'Appello, regolarmente riunita con la presenza di almeno tre membri, decide a maggioranza di almeno due membri in seconda e ultima istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Collegio dei Probiviri, e in seconda e ultima istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Unico Nazionale.

5 - La Commissione d'Appello è titolare del provvedimento di riabilitazione, che è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie e ogni altro effetto della condanna. E' emesso dalla Commissione d'Appello su istanza del condannato, da presentarsi al medesimo organo, in presenza delle seguenti condizioni:

che siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta e che in tale periodo il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta.

6 - La Commissione d'Appello si pronunzia entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, secondo le modalità previste dal Regolamento di Giustizia.

Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, può essere riproposta solo decorsi due anni dal provvedimento di rigetto.

7 - La riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto viene condannato per effetto di un'infrazione alla sospensione per un tempo non inferiore a due anni, ovvero in ogni caso se viene condannato per uso di sostanze o metodi dopanti. Sulla revoca si pronunzia la Commissione d'Appello, qualora non sia disposta dal Giudice che commina la nuova condanna. La revoca può essere adottata se la nuova condanna viene comminata entro sette anni dalla sentenza riabilitativa.

Art. 25) IL PROCURATORE SOCIALE

Il Procuratore sociale, eletto dall'Assemblea Nazionale, che elegge anche un supplente, è titolare dell'azione giudiziaria, che si espleta nel deferimento presso il Giudice Unico Nazionale o Periferico di Settore Sportivo o presso la Commissione d'Appello, nonché dell'azione disciplinare avanti al Collegio dei Probiviri. Le modalità del deferimento, che potranno svolgersi per iniziativa propria, per effetto di referti arbitrati, su esposti di organismi affiliati o a seguito della denuncia di qualsiasi terzo, sono regolate dal Regolamento di Giustizia. Il Procuratore sociale potrà essere coadiuvato da suoi assistenti per le controversie avanti i giudici periferici: gli assistenti saranno designati dalla GEN su proposta del Procuratore stesso e decadranno insieme allo stesso.

TITOLO V PRESIDENTE ONORARIO E ASSISTENTE SPIRITUALE

Art. 26) IL PRESIDENTE ONORARIO NAZIONALE

1 - Il Presidente Onorario Nazionale viene eletto dall'Assemblea Nazionale su proposta del Presidente dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT o del CN.

2 - Il Presidente Onorario Nazionale partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale con diritto di intervento ma non di voto.

Art. 27) L'ASSISTENTE SPIRITUALE NAZIONALE

1 - L'Assistente Spirituale Nazionale viene eletto dall'Assemblea Nazionale.

2 - L'Assistente Spirituale partecipa al CN con diritto di intervento ma non di voto.

3 - L'Assistente Spirituale Nazionale svolge la funzione di coordinatore in ambito nazionale e periferico di tutte le attività spirituali e religiose.

TITOLO VI ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

Art. 28) STRUTTURE ED ORGANI PERIFERICI

1 - Sono strutture periferiche della Associazione Nazionale i comitati regionali e provinciali. Un comitato provinciale è costituito dal Consiglio Nazionale quando nella provincia sono affiliate aventi diritto di voto almeno tre società/associazioni sportive; un comitato regionale è costituito quando almeno la metà delle province, arrotondata per eccesso, hanno il requisito di cui sopra. Nel caso in cui nella regione o provincia non si raggiunga il numero di organismi affiliati aventi diritto di voto previsto dal precedente comma, il CN può designare un Coordinatore Periferico che rappresenta l'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT sul piano regionale o provinciale ed ha il compito di raggiungere il numero di organismi affiliati previsto per la costituzione degli Organi periferici.

Sono organi periferici dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT :

- a) l'Assemblea Regionale;
- b) il Consiglio Regionale;
- c) il Presidente del Consiglio Regionale;
- d) l'Assemblea Provinciale;
- e) il Consiglio Provinciale;
- f) il Presidente del Consiglio Provinciale;
- g) il Delegato Cittadino;
- h) il Giudice Unico Periferico di Settore;
- i) il Coordinatore periferico.

TB

2 - Tutti gli Organi Periferici durano in carica quattro anni in coincidenza con il quadriennio olimpico, secondo le scadenze di cui all'art. 11 comma 3, e in qualsiasi caso per il solo tempo residuo al completamento del quadriennio in corso.

Art. 29) L'ASSEMBLEA REGIONALE

- 1 - L'Assemblea Regionale è composta dai presidenti o da un dirigente in carica da loro delegato di tutti gli organismi affiliati nell'ambito della regione con diritto di voto. Ciascun organismo affiliato può essere rappresentato da altro organismo affiliato, purchè appartenente alla stessa Regione. Ciascun affiliato può avere una delega se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 100 affiliati con diritto di voto; due deleghe fino a 200 affiliati con diritto di voto; tre deleghe oltre i 200 affiliati con diritto di voto. Nelle Assemblee i membri del Consiglio Nazionale e i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare associazioni e società né direttamente né per delega.
- 2 - L'Assemblea Regionale sovrintende alle attività svolte dal Comitato Regionale.
- 3 - Deve essere riunita almeno una volta ogni due anni per l'approvazione della relazione tecnico-sportiva, morale e finanziaria delle precedenti due gestioni e per dettare gli indirizzi dell'attività regionale.
- 4 - Per il funzionamento dell'Assemblea Regionale si fa riferimento alle norme dell'Assemblea Nazionale, in quanto compatibili.
- 5 - L'Assemblea Regionale si riunisce ogni quattro anni in forma ordinaria per il rinnovo degli Organi Periferici Regionali e per l'elezione dei Delegati Regionali per le Assemblee Nazionali, come meglio indicato al successivo art. 30, e in forma straordinaria nei casi di decadenza degli Organi Regionali o quando ne facciano richiesta la metà più uno degli aventi diritto di voto o la metà più uno dei componenti il Consiglio Regionale.

Art. 30) I DELEGATI REGIONALI

- 1 - L'Assemblea Regionale elegge i propri delegati regionali e i loro supplenti o sostituti, che restano in carica per quattro anni, in coincidenza con il quadriennio olimpico.
- 2 - I delegati regionali rappresentano in seno all'Assemblea Nazionale gli organismi affiliati con diritto di voto.
- 3 - Gli organismi affiliati, per partecipare all'Assemblea, devono essere in regola con le quote associative e non essere sottoposti a sanzioni di squalifica o inibizione in corso di esecuzione.
- 4 - L'Assemblea Regionale elegge i delegati regionali tra coloro che sono presidenti o dirigenti in carica di organismi affiliati aventi diritto al voto, purché indicati separatamente da quelli indicati per l'incarico di Presidente e di Membri del Consiglio nella lista per le elezioni degli organi periferici.
- 5 - Il numero dei delegati regionali da eleggere sarà di uno per ogni venticinque voti di cui dispone la regione.
- 6 - Gli eventuali voti eccedenti i venticinque, verranno assegnati ad uno dei delegati o suo sostituto, primi eletti nelle Assemblee Regionali, in aggiunta ai venticinque voti già spettanti allo stesso.
- 7 - Le regioni che non dispongono del numero di venticinque voti, saranno comunque rappresentate, per i voti spettanti, da un delegato eletto nelle Assemblee Regionali.
- 8 - Gli organismi affiliati, in caso di commissariamento del Comitato Periferico di appartenenza per territorio, ai sensi dell'art. 13 comma 3, conservano il diritto di voto nelle Assemblee Elettive.

Art. 31) IL CONSIGLIO REGIONALE ED IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

- 1 - Il Comitato Regionale è amministrato da un Consiglio Regionale composto dal Presidente e da quattro membri, eletti dall'Assemblea Regionale, per un totale di cinque membri, tra tutti i tesserati in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 comma 3, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
- 2 - In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente in carica designato dal CR già nella prima riunione successiva all'elezione del Consiglio.

3 - Per quanto riguarda dimissioni, decadenza e reintegro del Presidente o dei membri del Consiglio Regionale, si fa riferimento a quanto previsto dal presente statuto per gli organi nazionali.

4 - Il Comitato Regionale non è dotato di autonomia patrimoniale ma risulta mero destinatario dei fondi erogati dal Consiglio Nazionale per il suo funzionamento. Compiti del Consiglio Regionale sono:

a) coordinare le attività dei Comitati provinciali e promuovere a livello regionale tutte le iniziative e i servizi dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT e degli organismi affiliati, conformemente agli scopi statutari e alle norme e regolamenti dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT;

b) attuare e realizzare i programmi e le direttive particolari dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT;

c) mantenere e sviluppare i rapporti con il CONI, le FSN del CONI, le Discipline Sportive Associate del Coni, gli EPS del CONI, le Regioni, le Province, gli Assessorati allo Sport e tutti i Dipartimenti regionali e gli Enti Locali in genere;

d) avvalersi di Commissioni regionali per lo studio, la ricerca e la documentazione sui problemi relativi ai settori sportivi regionali, elaborando proposte, piani di sviluppo e programmazione sportiva.

5 - Il Consiglio Regionale, con la presenza della maggioranza dei componenti, delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio Regionale o di chi lo sostituisce.

6 - Il Consiglio Regionale è convocato ogni volta che il Presidente del Consiglio lo ritenga necessario, oppure su richiesta di almeno tre dei suoi membri e, in ogni caso, almeno tre volte l'anno.

7 - Il Consiglio Regionale predispone un rendiconto dell'utilizzo dei fondi entro il mese di febbraio di ogni anno, relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre, corredato da apposita relazione sull'attività di competenza da sottoporre all'approvazione del CN. I rendiconti confluiranno poi nell'unico bilancio di esercizio di cui agli appositi articoli.

8 - I rendiconti devono essere inviati, entro 10 giorni dalla delibera di approvazione del CR, alla GEN che li sottoporrà al CN per la relativa ratifica e li inserirà nel bilancio di esercizio.

9 - Ogni esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

10 - Il Giudice Unico Periferico Regionale di Settore Sportivo è eletto dal CN, su proposta del nominativo da parte del Consiglio Regionale.

11 - Il Presidente del Consiglio Regionale rappresenta l'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT sul piano Regionale e svolge i seguenti compiti:

a) è responsabile della gestione amministrativa e contabile del Comitato Regionale nei confronti del CN, e della relativa rendicontazione dei fondi;

b) sovrintende a tutti i servizi della sede regionale;

c) cura l'esecuzione delle delibere adottate dagli organi regionali;

d) cura la parte amministrativa e finanziaria dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT a livello regionale, compilando i rendiconti che dovranno essere deliberati dal Consiglio Regionale;

e) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Regionale;

f) provvede ad inviare al CN tutte le delibere, atti, relazioni e programmi approvati dal Consiglio Regionale;

g) firma i documenti e gli atti che comportano impegno per la sede regionale;

h) propone al Consiglio Regionale la nomina del Presidente Onorario Regionale e dell'Assistente Spirituale Regionale;

i) propone al Consiglio Regionale la nomina del Segretario Regionale che può essere scelto tra i membri del Consiglio Regionale.

Art. 32) L'ASSEMBLEA PROVINCIALE

1 - L'Assemblea Provinciale è composta dai Presidenti (o da un dirigente in carica da loro delegato) di tutti gli organismi affiliati con diritto di voto presenti nell'ambito della provincia stessa. Ciascun organismo affiliato può essere rappresentato da altro organismo affiliato;

RB

ciascun affiliato non può avere più di una delega. Nelle Assemblee i membri del Consiglio Nazionale e i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare associazioni e società né direttamente né per delega.

2 - L'Assemblea Provinciale stabilisce gli indirizzi per lo svolgimento delle attività di competenza del Comitato Provinciale.

3 - Deve essere riunita almeno una volta ogni due anni per l'approvazione della relazione tecnico-sportiva, morale e finanziaria delle precedenti due gestioni, e per dettare gli indirizzi dell'attività provinciale.

4 - Per il funzionamento dell'Assemblea Provinciale si fa riferimento alle disposizioni dell'Assemblea Nazionale in quanto compatibili.

Art. 33) IL CONSIGLIO PROVINCIALE E IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

1 - Il Consiglio Provinciale è composto dal Presidente e da quattro membri, per un totale di cinque membri, eletti dall'Assemblea Provinciale tra tutti i tesserati della provincia in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 comma 3, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

2 - In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente designato dal Consiglio Provinciale nella prima riunione successiva all'elezione del Consiglio.

3 - Per quanto riguarda dimissioni, decadenza e reintegro del Presidente o dei membri del Consiglio Provinciale, si fa riferimento a quanto previsto dal presente statuto per gli organi nazionali.

4 - Il Comitato Provinciale non è dotato di autonomia patrimoniale ma risulta mero destinatario dei fondi erogati dal Consiglio Nazionale per il suo funzionamento. Compiti del Consiglio Provinciale sono:

a) coordinare e promuovere a livello provinciale tutte le iniziative e servizi dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT e degli organismi affiliati, conformemente agli scopi statutari;

b) attuare e realizzare i programmi e le direttive particolari dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT;

c) mantenere e sviluppare i rapporti con l'Ente Provincia, gli Assessorati allo Sport e i Dipartimenti provinciali, nei settori di competenza sportiva, e con tutti gli altri Enti locali;

d) sovrintendere, approvandone il programma annuale, all'attività svolta da tutti gli organismi a livello provinciale, comprensoriale e cittadino;

e) avvalersi di Commissioni provinciali per lo studio, la ricerca e la documentazioni sui problemi relativi ai settori dello sport a livello provinciale, elaborando proposte, piani di sviluppo e programmazione sportiva.

4 - Il Consiglio Provinciale, riunito con la presenza della maggioranza dei componenti, delibera a maggioranza dei membri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio Provinciale o di chi lo sostituisce.

5 - Il Consiglio Provinciale è convocato ogni qualvolta il Presidente del Consiglio lo ritenga necessario, oppure su richiesta di almeno tre dei suoi membri e, in ogni caso, almeno tre volte l'anno.

6 - Il Consiglio Provinciale predispone un rendiconto dell'utilizzo dei fondi entro il mese di febbraio di ogni anno, corredato da apposita relazione sull'attività di competenza. I rendiconti confluiranno poi nell'unico bilancio di esercizio di cui agli appositi articoli. Il rendiconto deve essere inviato, entro 10 giorni dalla delibera di approvazione del Consiglio Provinciale, alla GEN che li sottoporrà alla ratifica del CN e li inserirà nel bilancio di esercizio.

7 - Ogni esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

8 - Il Presidente del Consiglio Provinciale rappresenta l'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT sul piano provinciale e svolge i seguenti compiti:

a) è responsabile della gestione amministrativa e contabile del Comitato Provinciale nei confronti del CN, e della relativa rendicontazione dei fondi;

b) sovrintende a tutti i servizi della sede provinciale;

c) cura l'esecuzione delle delibere adottate dagli organi provinciali;

- d) cura la parte amministrativa e finanziaria dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT a livello provinciale, redigendo i rendiconti che dovranno essere deliberati dal Consiglio Provinciale;
- e) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Provinciale;
- f) provvede ad inviare al CN e al Consiglio Regionale tutte le delibere, atti, relazioni e programmi approvati dal Consiglio Provinciale;
- g) firma i documenti e gli atti che comportano impegno per la sede provinciale;
- h) propone al Consiglio Provinciale la nomina del Presidente Onorario Provinciale e dell'Assistente Spirituale Provinciale;
- i) propone al Consiglio Provinciale la nomina del Segretario Provinciale che può essere scelto anche tra i membri del Consiglio Provinciale.

Art. 34) IL DELEGATO CITTADINO E LA DELEGAZIONE CITTADINA

1 - Il Delegato Cittadino è designato dal CN su proposta del Presidente del Consiglio Regionale, in accordo con il Consiglio Provinciale, nel caso in cui si ritenga rilevante una presenza particolarmente riferita ad una città. Il Delegato cittadino resta in carica quattro anni, in coincidenza con il quadriennio olimpico, rappresenta l'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT sul piano cittadino e svolge i seguenti compiti:

- a) è responsabile amministrativamente e contabilmente della delegazione cittadina, che non ha propria autonomia ma dipende dai fondi del Comitato Provinciale;
- b) sovrintende a tutti i servizi della sede cittadina;
- c) cura l'esecuzione delle delibere adottate dagli organi provinciali;
- d) cura la parte amministrativa e finanziaria dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT a livello cittadino, redigendo i rendiconti da sottoporre all'approvazione del Comitato Provinciale;
- e) provvede ad inviare al Comitato Provinciale e per conoscenza al CN tutte le delibere, atti, relazioni e programmi approvati dalla delegazione cittadina;
- f) firma i documenti e gli atti che comportano impegno per la sede cittadina.

2 - Il Delegato Cittadino può proporre al CN la costituzione della Delegazione Cittadina, con compiti di consultazione, invitando a parteciparvi i rappresentanti dei vari organismi affiliati presenti nel territorio cittadino.

3 - Il Delegato Cittadino decade in caso di decadenza del CN.

Art. 35) SETTORI

1 - Il CN istituisce i settori operativi di attività dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT al fine di raggruppare gli organismi affiliati e i tesserati che svolgono attività sportive similari, indicati ed elencati nelle circolari organizzative annuali deliberate dal CN.

2 - Gli organismi affiliati o i tesserati possono aderire a più settori.

3 - Le norme per il funzionamento dei settori operativi saranno dettate da apposite norme nei regolamenti predisposti dal CN.

TITOLO VII ESERCIZIO FINANZIARIO E REGOLAMENTI

Art. 36) PATRIMONIO ED ENTRATE

1 - Il patrimonio dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT è costituito, oltre che dai contributi apportati dalle Associazioni Fondatrici all'atto della costituzione, dai beni mobili ed eventuali immobili, da atti di liberalità e da proventi vari.

2 - Le entrate annuali sono costituite:

- a) dalle quote associative di affiliazione e tesseramento;
- b) dai contributi degli Enti Pubblici e Statali;
- c) dai contributi di aziende, privati ed Enti, sia nazionali che internazionali;



- d) dagli eventuali contributi del CONI.
3 - le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
4 - è fatto espressamente divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale.

Art. 37) BILANCI

- 1 - Il bilancio preventivo annuale deve essere predisposto entro il mese di dicembre; il bilancio consuntivo al 31 dicembre dell'anno precedente deve essere predisposto entro il mese di marzo; dal medesimo bilancio dovranno risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti; i suddetti bilanci, istruiti dalla GEN, dovranno essere predisposti dal CN e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo, corredati dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
2 - Nell'unico Bilancio annuale dovranno confluire i rendiconti delle attività dei Comitati Regionali e Provinciali, da sottoporre alla ratifica del CN. Il Bilancio, dopo la sua approvazione, dovrà essere esposto presso la sede nazionale, e disponibile per la consultazione per i successivi quindici giorni.
3 - Il Bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dovranno essere inviati al CONI unitamente ad una relazione documentata in ordine all'utilizzo dei contributi ricevuti dall'Ente. Il Bilancio consuntivo dovrà essere inviato al CONI entro il mese di maggio di ciascun anno, come previsto dalla Nuova Disciplina dei rapporti tra il CONI e gli EPS.
4 - L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
5 - è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione. Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati al miglioramento delle attività sociali.

Art. 38) REGOLAMENTI

I Regolamenti dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT e le eventuali modifiche e integrazioni agli stessi sono deliberati, in armonia con il presente Statuto, dal CN.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

Art. 39) MODIFICHE ALLO STATUTO

- 1 - Lo Statuto può essere modificato su proposta del CN o di almeno 2/3 degli organismi affiliati aventi diritto di voto.
2 - La relativa proposta deve essere indirizzata al Presidente Nazionale.
3 - L'Assemblea convocata a tale scopo è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 3/5 dei delegati regionali eletti nelle assemblee regionali, come indicato nel precedente art. 30 "Delegati Regionali", in rappresentanza degli organismi affiliati aventi diritto di voto, e in seconda convocazione di almeno la metà dei delegati regionali anzidetti.
4 - Le relative deliberazioni di modifica devono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza del numero dei delegati regionali presenti.
5 - Lo Statuto dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT e le relative modifiche sono sottoposte all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI.

Art. 40) SCIoglimento

- 1 - Lo scioglimento, la cessazione e l'estinzione dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT, e in ogni caso la devoluzione del patrimonio per cessazione dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT, devono essere richiesti e inoltrati da almeno 3/4 (tre/quarti) degli Organismi affiliati aventi diritto di voto.

- 2.- L'Assemblea Straordinaria convocata a tale scopo è validamente costituita sia in prima convocazione che in seconda convocazione con la presenza di almeno 3/4 (tre/quarti) degli Organismi affiliati aventi diritto di voto, ai sensi dell'art.21 comma 3 C.C.
- 3 - Le relative deliberazioni devono essere approvate con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre/quarti) degli Organismi affiliati aventi diritto di voto, ai sensi dell'art. 21 comma 3 C.C.
- 4 - L'Assemblea straordinaria convocata per lo scioglimento dell'Associazione Nazionale ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT delibererà la nomina di uno o più liquidatori, i poteri ad essi conferiti e la destinazione del patrimonio a finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della Legge nr.662 del 23/12/1996, salvo, in ogni caso, diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 41) APPROVAZIONE DEL CONI




Il presente Statuto è approvato dalla Giunta Nazionale del CONI. Ai fini sportivi l'approvazione suddetta è requisito di efficacia della normativa stessa.

Art. 42) NORME TRANSITORIE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e le Leggi vigenti in materia.

Bertolini

OPES ITALIA
ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA
Via dell'Orso, 16
20121 MILANO



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI MILANO 1
REGISTRATO IN DATA 18/05/2006
SERIE 3 m.4108
CON € 171,72 (Centosettantuno/72)
IL CAPO AREA SERVIZI
Bruno Cassale
ASSISTENTE TRIBUTARIO
(Anna Mittern)